



Stato Maggiore dell'Aeronautica

1° Reparto

Roma

Protocollo:

SMA152/P.06.03 - M_D.AAVSMA. 29/1/2007. 5913

P.d.C.: T.Col. BABUSCI - 5476

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

Allegati: n. 2 (due)

OGGETTO: *Personale militare – Funzioni di rappresentante di lista presso i seggi elettorali.*

Riferimento: fg. prot. n. 2053/D-XV-73 di LEGGIDIFE datato 11 luglio 1996.

- 1. Recentemente è pervenuto da un Alto Comando un quesito relativo all'ammissibilità dell'esercizio delle funzioni di rappresentante di lista presso i seggi elettorali da parte del personale militare.
Ciò nel presupposto che il vigente quadro normativo di riferimento presenterebbe profili di incertezza interpretativa.*
- 2. Nel merito si evidenzia che la problematica è già stata esaminata nel documento a riferimento (unito alla presente) dall'ex Ufficio Centrale per gli Studi Giuridici e la Legislazione.
Detto Ufficio, pur riconoscendo il diritto del citato personale di iscriversi ai partiti politici in assenza di specifiche norme che ne prevedano il divieto, ha espresso parere negativo circa la possibilità per i militari di svolgere le menzionate funzioni nel corso delle consultazioni elettorali. Quanto sopra nell'assunto che queste ultime costituiscano la massima espressione della competizione politica.
In particolare LEGGIDIFE, nel richiamare il primo comma dell'art. 6 della legge 382/78 "Norme di principio sulla Disciplina Militare", secondo cui "le Forze Armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche", ha rilevato come la "ratio" della norma sia chiaramente finalizzata da un lato a garantire l'imparzialità e la neutralità delle Forze Armate all'interno del dibattito politico, dall'altro ad evitare che il "cittadino militare" possa coinvolgere l'istituzione di appartenenza, o parte di essa, nello svolgimento di attività di natura pubblica.
Il principio in esame trova un'ulteriore enunciazione nell'art. 10, comma 2° del R.D.M., il quale, pur salvaguardando l'esercizio dei diritti politici di cui al successivo art. 29, prescrive che il militare debba astenersi, anche fuori dal servizio, da comportamenti che possano comunque pregiudicare l'estraneità delle Forze Armate alle competizioni politiche.
Tale orientamento, che come sottolineato tende a negare l'esercizio delle funzioni in titolo, appare peraltro giustificato, secondo il citato U.L., dalle previsioni dei testi*

unici delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati e degli organi delle Amministrazioni comunali (D.P.R. 361/1957; D.P.R. 570/1960), laddove gli articoli 38 e 23 prevedono l'esclusione degli appartenenti alle Forze Armate in servizio dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario.

LEGGIDIFE, infatti, ha evidenziato l'illogicità di un approccio interpretativo che consentirebbe al militare di svolgere la funzione (di parte) di rappresentante di lista, impedendogli tuttavia di espletare, ai sensi della predetta normativa, incarichi di natura pubblica (presidente di seggio elettorale, segretario, scrutatore) volti ad assicurare la regolarità e l'imparzialità della consultazione elettorale.

Una simile distinzione, inoltre, risulterebbe ancor più dubbia alla luce dell'art. 40 del D.P.R. 361/1957 che considera tutti i membri dell'Ufficio di seggio elettorale, compresi i rappresentanti di lista, pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.

- 3. Sulla base di quanto precede, si invitano gli Enti in indirizzo ad una scrupolosa osservanza del citato parere e ad una capillare diffusione della presente a tutte le articolazioni dipendenti.*

d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Gen. B.A. Fernando GIANCOTTI)

FIRMATO

ELENCO INDIRIZZI

DISTRIBUZIONE ESTERNA

AI COMANDO DELLA SQUADRA AEREA	= <u>ROMA</u> =
AI COMANDO LOGISTICO	= <u>SEDE</u> =
AI COMANDO SCUOLE DELL'A.M.	= <u>GUIDONIA</u> =
AI COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE AEREE	= <u>POGGIO RENATICO</u> =
AI COMANDO 1^ REGIONE AEREA	= <u>MILANO</u> =
AI COMANDO 3^ REGIONE AEREA	= <u>BARI</u> =
Alla DIREZIONE IMPIEGO PERSONALE MILITARE AERONAUTICA	= <u>SEDE</u> =
All'UFFICIO GENERALE PER IL CONTROLLO INTERNO	= <u>SEDE</u> =
All'UFFICIO DELL'ISPETTORE DELL'AVIAZIONE PER LA MARINA	= <u>ROMA</u> =
All'ISPETTORATO PER LA SICUREZZA DEL VOLO	= <u>SEDE</u> =
All'UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA	= <u>SEDE</u> =
All'UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO	= <u>SEDE</u> =
All'UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO	= <u>SEDE</u> =
All'UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO	= <u>ROMA</u> =

DISTRIBUZIONE INTERNA

Allo STATO MAGGIORE AERONAUTICA:

- Ufficio Generale del Capo di SMA	= <u>SEDE</u> =
- Ufficio del Sottocapo di SMA	= <u>SEDE</u> =
- 1° Reparto	= <u>SEDE</u> =
- 3° Reparto	= <u>SEDE</u> =
- 4° Reparto	= <u>SEDE</u> =
- 5° Reparto	= <u>SEDE</u> =
- 6° Reparto	= <u>SEDE</u> =
- Reparto Generale Sicurezza	= <u>ROMA</u> =
- Ufficio Generale Spazio Aereo e Meteorologia	= <u>ROMA</u> =